

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria, ma anche un settore caratterizzato dall'alto costo sociale dovuto agli infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine, per cui è essenziale intervenire con norme che consentano di integrare la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine, di effettuarne una corretta installazione e manutenzione e garantire l'applicazione corretta ed uniforme di tali norme attraverso un'adeguata attività di sorveglianza del mercato.

Nel quadro del cosiddetto "nuovo approccio", tali obiettivi non vengono perseguiti irrigidendo il mercato con prescrizioni costruttive di dettaglio, bensì definendo unicamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di portata generale, completati da una serie di requisiti più specifici per talune categorie di macchine, e prevedendo, anche al fine di rendere più agevole ai fabbricanti la prova della conformità a tali requisiti essenziali, l'adozione di norme tecniche armonizzate a livello comunitario elaborate da organismi di diritto privato e che conservano la loro qualità di testi non obbligatori. In generale, viene così lasciata ai fabbricanti l'intera responsabilità di attestare la conformità delle loro macchine a tali requisiti essenziali e solo per taluni tipi di macchine che presentano un potenziale maggiore di rischi, è prevista una procedura di certificazione più rigorosa.

L'Unione europea è già intervenuta più volte in tale settore, con direttive già recepite nell'ordinamento italiano, e da ultimo nuovamente intervenuta con la nuova direttiva macchine 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, che riformula integralmente le disposizioni di settore ed abroga la precedente direttiva 98/37/CE, pur mantenendone l'impianto sostanziale.

Dalla data di entrata in vigore della direttiva 89/392/CEE "concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine" fino all'anno 2000 sono pervenuti agli uffici comunitari competenti per materia, numerosi quesiti sulla corretta applicazione della direttiva stessa. I vari comitati istituiti dalla Commissione europea sono riusciti a dare un parere certo solo ad una parte di tali quesiti, mentre altri hanno avuto dei pareri provvisori e per tutti i rimanenti non si è riuscito a trovare un accordo sull'interpretazione dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) o sulle procedure da applicarsi per una corretta introduzione sul mercato delle macchine. La presenza di pareri provvisori, o peggio ancora di quesiti a cui non si è saputo dare una risposta, conducono di per se ad una difformità di interpretazione e quindi una alterazione del libero mercato.

Per questo motivo agli inizi del 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una modifica delle direttive 98/37/CE "c.d. direttiva macchine" e 95/16/CE "c.d. direttiva ascensori" che dopo circa 5 anni di lunghe discussioni e successivi affinamenti, in sede di gruppo di lavoro presso il Consiglio dell'Unione europea, ha dato luogo alla già citata "Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).

Le novità rispetto alle precedenti direttive e, quindi, rispetto all'ordinamento nazionale che la recepisce, sono pertanto volte innanzitutto a chiarire, relativamente al suo campo di applicazione, una serie di punti che sono stati mal interpretati nel tempo (ad es. con il nuovo concetto di "quasi-macchina") e ad esplicitarne altri (ad es. con l'inserimento degli "accessori di sollevamento, catene, funi, cinghie), a meglio precisare i casi di esclusione dell'applicazione, ed a precisare, modificare ed aggiornare, anche alla luce dell'evoluzione

del settore e dell'esperienza maturata, le varie disposizioni e, ad esempio, l'elenco delle macchine ritenute "più pericolose" ed i requisiti essenziali di sicurezza.

Tale direttiva prevede che gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 29 giugno 2008 ed applicano tali disposizioni a partire dal 29 dicembre 2009.

Il recepimento della nuova direttiva macchine, è stato quindi previsto una prima volta nella Legge 6 febbraio 2007, n. 13 "c.d. Comunitaria 2006", mediante decreto legislativo da emanare entro il mese di marzo 2008.

Essendo scaduto infruttuosamente il termine per l'esercizio della delega, tale recepimento è stato nuovamente disposto dalla legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - <<Legge comunitaria 2008>> che ha inserito la direttiva nell'allegato B, fra quelle per le quali all'articolo 1 prevede a tal fine una nuova delega legislativa da attuare in un termine breve (tre mesi), trattandosi di direttiva il cui termine di recepimento assegnato agli Stati membri è già scaduto.

L'adozione del relativo decreto legislativo è quindi estremamente urgente, anche in considerazione della procedura di infrazione in corso e dell'imminenza ormai anche del termine che la direttiva stessa stabilisce per la piena applicazione delle norme nazionali di recepimento.

La Direttiva non prevede particolari opzioni e la norma di delega non prevede criteri di delega specifici, per cui, sulla base dei criteri di delega generali contenuti nella medesima legge comunitaria, ci si deve attenere a quelli desumibili dal contenuto della direttiva stessa.

Poiché, però, il riordino della disciplina da parte del legislatore comunitario ha rideterminato anche l'ambito di applicazione della direttiva 95/16/Ce riguardante gli ascensori, con separato provvedimento di natura regolamentare, si procede contestualmente alle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1999, n. 162, con cui è stata attuata tale ultima direttiva.

Lo schema di decreto legislativo che si propone consta di 19 articoli ed 11 allegati che di seguito sono brevemente illustrati.

L'**articolo 1**, concernente il **campo d'applicazione** del decreto, definisce i prodotti per i quali si applica il decreto legislativo di recepimento, in attuazione dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 3 della nuova Direttiva. Oltre a quanto contenuto nel campo di applicazione della precedente direttiva macchine, sono inseriti tra i prodotti normati anche le **quasi-macchine**, a tali prodotti viene dedicato un articolo ad hoc. L'articolo 1 contiene anche le esclusioni dal campo di applicazione; in particolare oltre a quelle già previste dalla precedente direttiva, sono escluse le macchine progettate per essere utilizzate **temporaneamente** in laboratori a fine di ricerca. Infine viene meglio definito il confine tra la direttiva macchine e la direttiva 2006/95/CE "c.d. direttiva bassa tensione".

L'**articolo 2**, concernente le **definizioni**, definisce, in conformità all'articolo 2 della direttiva, i prodotti che sono elencati al precedente articolo 1; in particolare al punto g) sono definite le «quasi-

macchine» che risultano essere gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal presente decreto.

Sono inoltre definiti : «immissione sul mercato», «fabbricante», «mandatario», «messa in servizio» di una macchina.

L'articolo 3, concernente l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle macchine, dà compiuta attuazione all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4, ed all'articolo 6, paragrafo 3, della nuova Direttiva macchine. Non vi sono essenziali differenze con quanto contenuto nella precedente direttiva.

L'articolo 4, relativo alla cosiddetta **presunzione di conformità** delle macchine e alle **norme armonizzate**, riproduce sostanzialmente le disposizioni contenute all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della nuova Direttiva. Anche questo articolo non presenta sostanziali differenze da quello della precedente direttiva. Di particolare rilievo la necessità che gli enti di normazione italiani, adottano le procedure necessarie per permettere alle parti sociali di partecipare, a livello nazionale, al processo di elaborazione e di controllo delle norme armonizzate in materia di macchine.

L'articolo 5, disciplina la **procedura di contestazione di una norma armonizzata**, in attuazione dell'articolo 10 della Direttiva. Come già nella disciplina vigente, viene confermato che il Ministero dello sviluppo economico con gli uffici competenti, adisce il comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, qualora si constati che una norma armonizzata non risponde più alle esigenze per le quali era stata armonizzata.

L'articolo 6 regola la **sorveglianza del mercato**, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 1, ed all'articolo 20 della direttiva. L'articolo in particolare conferma come Autorità di sorveglianza per il controllo della conformità alle disposizioni del decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, che operano attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente fra loro; è confermato anche il ruolo assunto dall'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) come organo per gli accertamenti di carattere tecnico, nonché come per la precedente direttiva, le interazioni tra le Autorità di sorveglianza e gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro. Novità rilevante è quella per cui anche le **quasi-macchine** subiscono una sorveglianza del mercato.

I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo sono ora comunicati anche al Coordinamento Regionale di settore istituito presso la Conferenza Stato-Regioni.

La norma disciplina l'ipotesi in cui la macchina sottoposta a controllo, pur formalmente rispondente alla disciplina sulla marcatura, rischia per sue caratteristiche di compromettere la salute di persone od animali, prevedendo l'adozione da parte del Ministero per lo sviluppo economico dei necessari provvedimenti limitativi della circolazione, fino al ritiro dal mercato, i cui oneri sono a carico esclusivo del costruttore o del mandatario.

L'articolo 7 dà attuazione alle disposizioni relative alla **Clausola di salvaguardia** di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3,4 e 5, della direttiva e alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ed all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva. L'articolo non presenta sostanziali difformità con quanto già contenuto nella precedente direttiva, salvo la casistica riguardante le



quasi-macchine per le quali se accompagnate dalla dichiarazione di incorporazione, già immesse sul mercato, non conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico ne vieta l'immissione sul mercato, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui è possibile ricorrere. Il Ministero dello sviluppo economico, comunica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri i provvedimenti di restrizione del mercato adottati.

L'articolo 8 contiene **Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose**. Si tratta di una novità introdotta dalla direttiva (si veda al riguardo l' articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3) che mira ad adottare misure atte a limitare l'immissione sul mercato di macchine potenzialmente pericolose in quanto pur rispondenti costruttivamente a norme armonizzate, queste ultime non soddisfano pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute dell'Allegato I a seguito della procedura di cui all'articolo 5. Sono altresì considerate macchine potenzialmente pericolose le macchine che, a causa delle loro caratteristiche tecniche, presentano lo stesso rischio di macchine per le quali uno Stato membro ha adottato misure di limitazione della libera circolazione ritenute giustificate dalla Commissione europea.

L'articolo 9 concerne la **valutazione della conformità delle macchine**, in attuazione dell'articolo 12 della Direttiva. Per le macchine aventi caratteristiche di pericolosità più elevate (quelle riportate nell'allegato IV) varia la procedura fin'ora adottata per la direttiva precedente; il fabbricante o il suo mandatario può applicare una delle procedure seguenti:

- a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;
- b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
- c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

Ovvero se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2, o anche se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

- a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX, nonché controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
- b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

L'articolo 10 concerne le **procedure di valutazione della conformità delle quasi macchine**, così come previste dall'articolo 13 della direttiva. Anche per le quasi-macchine sono stabilite ora procedure di valutazione della conformità, in particolare il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano che:

- a) sia preparata la documentazione tecnica pertinente di cui all'allegato VII, parte B;
- b) siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI;
- c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B.

Inoltre le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.



L'articolo 11 regola gli organismi notificati, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 della direttiva e tenendo conto dell'indicazione di cui all'articolo 20 della stessa. L'articolo 11 tratta delle attività di certificazione di cui all'allegato IX e X, svolte da Organismi notificati. Detti organismi sono autorizzati se in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato XI e degli altri requisiti stabiliti con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni. Sono stabiliti tempi certi per il rilascio, o diniego dell'autorizzazione ovvero la sospensione dei termini in caso di ulteriore richiesta di informazioni o documentazione all'organismo richiedente. E' demandato ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, l'iter procedurale per l'autorizzazione, nonché gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneità dell'attività di certificazione, la vigilanza sull'attività degli organismi autorizzati.

Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto, saranno determinate le tariffe di ristoro delle spese di controllo preliminare, poste a carico del richiedente; al fine di assicurare immediatamente la percezione di tali contribuzioni, nelle more dell'adozione del sopraccitato decreto, si applicano le tariffe stabilite con Decreto Ministro della attività produttive 27 marzo 2006 per un'attività assimilabile.

Viene stabilita la procedura di revoca o sospensione dell'autorizzazione in caso in cui l'Organismo non si trovi più nelle condizioni previste all'origine per la sua notifica.

Viene anche prevista una procedura qualora un organismo notificato constata che le disposizioni pertinenti del presente decreto legislativo non sono state rispettate o non sono più rispettate dal fabbricante o che l'attestato di esame CE del tipo o l'approvazione del sistema di garanzia qualità totale non avrebbero dovuto essere rilasciati.

L'articolo 12 - Marcatura «CE» e l'articolo 13 - Non conformità della marcatura – danno attuazione agli articoli 16 e 17 della nuova direttiva, che non presentano differenze con gli adempimenti stabiliti nella precedente direttiva.

L'articolo 14 – Riservatezza, dà attuazione all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della nuova direttiva. E' un articolo non presente nella precedente direttiva, ma le misure comunque in esso contenute, anche se non codificate nella precedente direttiva, erano attuate sulla base di una prassi comunitaria relativa alla disciplina del nuovo approccio, che presupponeva la "riservatezza" delle notizie ed informazioni professionali e commerciali.

L'articolo 15 - Sanzioni dà attuazione all'articolo 23 della direttiva nel rispetto dei generali criteri di delega al riguardo previsti dalla legge comunitaria 2008.

Fatte salve le ipotesi, nei casi più gravi, di configurabilità di reato quali la frode in commercio, la truffa, ecc., si è inteso articolare un sistema di sanzioni amministrative indirizzate al fabbricante od al suo mandatario; in particolare:

la condotta più grave è stata ravvisata nell'assenza dei requisiti di conformità richiesti dall'allegato I del decreto (sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00);

al fine di agevolare l'attività di sorveglianza, è stata prevista l'autonoma rilevanza – a fini sanzionatori – dell'omessa esibizione della documentazione tecnica che il fabbricante o il suo mandatario è tenuto ad avere ed esibire (sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00);

è stata sanzionata autonomamente la meno grave immissione sul mercato di un bene sì conforme ai requisiti tecnici ma privo della dichiarazione di conformità (sanzione amministrativa da euro

2.000,00 ad euro 12.000,00);

si è tutelata la marcatura CE sanzionando maliziose apposizioni di marcature, segni od iscrizioni che possano creare confusione ovvero che ne possano limitare la visibilità e la leggibilità (sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00);

si è infine sanzionata la pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del decreto legislativo (sanzione amministrativa da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00).

Per rendere le sanzioni effettive e proporzionate rispetto all'interesse economico sotteso alla violazione, è previsto che i predetti importi minimo e massimo siano rideterminati in relazione al fatturato connesso alla macchina per cui è rilevata la violazione.

Al fine di potenziare ed incrementare il servizio di vigilanza, pure assicurato finanziariamente nell'ambito delle risorse disponibili per i compiti istituzionali, è stato previsto un onere economico aggiuntivo per il sanzionato, costituito dall'obbligo di rifusione delle spese amministrative sostenute parametrata secondo determinazioni adottate con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministro dell'economia e finanze.

L'articolo 16 – Ascensori e montacarichi. Delinea organicamente il quadro di attuazione della direttiva, rinviando a fonte secondaria, per la parte relativa agli ascensori, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

L'articolo 17 – Deroga – in conformità all'articolo 27 della Direttiva, consente l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine ad impatto a carica esplosiva che sono conformi alle disposizioni vigenti al 17 maggio 2006 fino al 29 giugno 2011.

L'articolo 18 – Abrogazione ed entrata in vigore, in coerenza con l'articolo 25 e l'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva, dispone l'abrogazione del regolamento attuativo della precedente direttiva macchine (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459) e il termine dell'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo attuativo della direttiva 2006/42/CE. Tale termine è fissato per il 29 dicembre 2009.

E' peraltro fatta salva la residua applicazione delle disposizioni transitorie contenute nel citato precedente regolamento governativo, allo scopo di salvaguardare un mercato residuale, ma ancora esistente, che riguarda le macchine costruite ante direttiva 89/392/CEE e che comunque continuano ad essere vendute, noleggate o concesse in uso o in locazione finanziaria.

Con l'articolo 19 - Norme finali e transitorie, sono infine introdotte disposizioni di chiusura che regolamentano alcuni aspetti specifici che riguardano:

l'elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'allegato V che può essere aggiornato con decreto ministeriale a seguito degli aggiornamenti adottati dalla Commissione europea in base all'articolo 8, comma 1, lettera a) della Direttiva 2006/42/CE;

la procedura di riconferma degli organismi già notificati ai sensi della direttiva 89/392/CEE e successive modifiche codificata dalla direttiva 98/37/CE, recepite con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459.

Gli allegati allo schema di decreto legislativo riproducono sostanzialmente i corrispondenti allegati della nuova direttiva.



L'**allegato I**, previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto, precisa i **requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine**.

L'**allegato II**, previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera e), dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto, regola le **dichiarazioni** in due diverse sezioni:

A. **DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA**

B. **DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASI-MACCHINE**.

L'**allegato III**, previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto, disciplina la **marcatatura "CE"** per le macchine

L'**allegato IV**, previsto dall'articolo 9, commi 2, 3 e 4 del decreto, individua le **categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 9, commi 3 e 4 del medesimo decreto**.

L'**allegato V**, previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto, contiene un **elenco indicativo dei componenti di sicurezza**.

L'**allegato VI**, previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto, contiene le **istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine**.

L'**allegato VII**, previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera b), e dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto, si articola in due sezioni. La parte A descrive la procedura per l'elaborazione del **fascicolo tecnico per le macchine**. La parte B descrive la procedura per l'elaborazione di una **documentazione tecnica pertinente per le quasi -macchine**. La documentazione deve dimostrare quali requisiti della presente direttiva siano applicati e soddisfatti

L'**allegato VIII**, previsto dall'articolo 9, comma 2 e comma 3, lettera a) del decreto, concerne la **valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine**.

L'**allegato** in particolare descrive la procedura secondo la quale il fabbricante o il suo mandatario, che ottempera agli obblighi, assicura e dichiara che la macchina in questione soddisfa i pertinenti requisiti della direttiva.

L'**allegato IX**, previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera a), del decreto, disciplina la procedura di **esame CE del tipo**, secondo la quale un organismo notificato verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina soddisfa i requisiti della direttiva.

L'**allegato X**, previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera c), e comma 4, lettera b), del decreto, disciplina la procedura cosiddetta **Garanzia qualità totale**. L'**allegato** descrive quindi la procedura di valutazione della conformità di una macchina fabbricata applicando un sistema di garanzia qualità totale, e descrive la procedura in base alla quale un organismo notificato valuta e approva il sistema qualità e ne controlla l'applicazione.

L'**allegato XI**, infine, previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto, contiene i **criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi**.



Relazione tecnico-normativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

I. Aspetti tecnico normativi in senso stretto

a) Necessità dell'intervento normativo

Lo schema di decreto legislativo che si propone nasce dall'esigenza di recepire la direttiva comunitaria 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine, che ha abrogato la precedente analoga direttiva in materia, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459.

b) Analisi del quadro normativo

Le norme che si propongono sostituiscono integralmente la disciplina di cui al DPR n. 459 del 1996.

c) Incidenza delle norme sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'impatto sulla normativa vigente riguarda essenzialmente l'integrale riformulazione della disciplina relativa alla sicurezza delle macchine, con innovazioni limitate e precisazioni e chiarimenti rispetto alle norme previgenti.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Gli interventi proposti recepiscono integralmente le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria 2006/42/CE, per cui sono perfettamente compatibili con l'ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie a statuto speciale

Gli interventi previsti nel decreto legislativo si esplicano su un piano generale nazionale e non rilevano incompatibilità ai fini delle competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale. Poiché talune attività di controllo sul territorio competono ad organi sub regionali sono tuttavia precisate adeguate modalità di coordinamento.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Non si evidenziano particolari aspetti confliggenti con le leggi che prevedono il trasferimento di compiti e funzioni alle regioni e enti locali.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

La scelta di riportare a livello di decreto legislativo la disciplina di settore per le macchine rispetto al precedente regolamento governativo è stata già direttamente operata dal legislatore della legge comunitaria prevedendo la relativa delega legislativa.

2 Elementi di drafting normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo in esame introduce nuove definizioni nei limiti in cui ciò è espressamente previsto dalla direttiva comunitaria in recepimento e riprende per il resto termini e concetti già di uso corrente nella normativa in materia.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Le nuove disposizioni non presentano particolari problematiche di specifici riferimenti normativi

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Come già precisato le disposizioni introdotte sono interamente sostitutive di quelle vigenti relativamente alle macchine...

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il presente decreto abroga esplicitamente il DPR n. 459 del 1996.



3. Ulteriori elementi

- a) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Nulla da osservare

- b) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato iter.**

Non consta alcun progetto di legge in materia all'esame del Parlamento.

Elementi di relazione tecnico finanziaria.

Il decreto non determina nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né minori entrate, intervenendo in una materia già disciplinata in termini analoghi e non mutando gli adempimenti conseguenti già in atto da parte delle amministrazioni competenti ed interessate. Prevede invece nuove entrate alcatorie determinate dalle sanzioni e dalla rifusione delle spese di procedimento, non quantificabili *ex ante* e destinate al potenziamento dei servizi di vigilanza.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 14-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

21 OTT. 2009

Relazione AIR - Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 96/16/CE relativa agli ascensori.

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi:

a) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente;

La legislazione nazionale oggi vigente relativa alle macchine e agli ascensori è relativa ai provvedimenti:

- a) Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 (macchine);
- b) Decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (ascensori)

che hanno recepito rispettivamente le direttive:

- a) 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, successivamente codificata nella direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e modificata dalla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998;
- b) 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

La norma che si propone sostituisce integralmente il D.P.R. 459/96 e modifica, integrando parzialmente, il D.P.R. 162/99.

b) l'illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione;

La vigente situazione normativa nazionale è oggi in contrasto con le successive disposizioni in materia contenute nella direttiva 2006/42/CE ed il suo ulteriore mantenimento in vigore darebbe adito ad un mercato unico dei prodotti oggetto della direttiva non corretto.

c) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo;

Il problema da risolvere è naturalmente quello di provvedere prima possibile al dovuto adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo che sarà vigente in materia a partire dal 30 dicembre 2009.

d) la descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento;

L'obiettivo è immediatamente e direttamente individuato nella direttiva comunitaria che si va ad attuare e consiste nell'intervenire con norme che consentano, meglio di quelle vigenti, di integrare la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stessa delle macchine, di effettuare una corretta installazione e manutenzione e garantire l'applicazione corretta ed uniforme di tali norme



attraverso una adeguata attività di sorveglianza del mercato, con potenziali risultati in termini di maggiore sicurezza e la salute delle persone, segnatamente dei lavoratori e dei consumatori e, all'occorrenza, degli animali domestici e dei beni, specie nei confronti dei rischi che derivano dall'uso delle macchine.

e) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio;

I destinatari diretti sono gli operatori economici del settore interessato e le amministrazioni competenti per le relative attività di sorveglianza del mercato. I destinatari indiretti sono i lavoratori, i consumatori dei prodotti interessati dall'innovazione normativa in questione, nonché gli animali domestici e i beni quando implicati dall'uso delle macchine.

Sezione 2. Le procedure di consultazione:

Le procedure di consultazione delle parti interessate si sono svolte in maniera informale, tenendo conto che la direttiva comunitaria che si va ad attuare è stata a sua volta oggetto a suo tempo di procedure di consultazione sia in sede nazionale che in sede comunitaria, da cui è emerso un generale favore delle associazioni rappresentative delle categorie produttive interessate rispetto all'esigenza di poter operare correttamente nel mercato interno.

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»):

L'opzione di non intervento non può essere presa in considerazione trattandosi in questo caso della necessaria attuazione di una direttiva comunitaria e della relativa delega legislativa.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio:

Anche a questo riguardo valgono le medesime considerazioni di cui alla sezione 3 essendo l'intervento quasi totalmente vincolato nel contenuto dalle prescrizioni della direttiva e vincolato nella forma dalla delega legislativa già in vigore.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta:

a) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;

nessun particolare metodo di analisi è stato applicato per la misurazione degli effetti, poiché la disciplina non introduce sostanziali nuovi obblighi ma corregge e razionalizza quelli oggi vigenti.

b) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziano i relativi vantaggi collettivi netti;

- *Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività:* Non incrementa l'impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni interessate alle relative attività di controllo, ma anzi razionalizza tale impatto consentendo di migliorare l'attività di sorveglianza in termini qualitativi.
- *Impatto sui destinatari diretti:* Anche in questo caso l'impatto sui destinatari diretti è sicuramente limitato e positivo, trattandosi di previsioni connesse a chiarire ed armonizzare

adempimenti già in essere. Nella norma proposta sono contenute misure sanzionatorie, non presenti nella previgente legislazione in materia, derivanti da una necessità, riconosciuta a livello comunitario, di creare un deterrente all'immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza ad essi applicabili.

- *Impatto sui destinatari indiretti:* Anche in questo caso sono prevedibili solo limitati impatti positivi connessi alla maggiore sicurezza ed ai minori incidenti per effetto della corretta attuazione delle nuove disposizioni.

c) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero di tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi "costi amministrativi" posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati, legati agli OI, dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei;

Non vi sono nuovi obblighi informativi né nuovi costi amministrativi, trattandosi di un intervento di chiarimento e razionalizzazione degli obblighi vigenti e solo limitatamente di nuove disposizioni.

d) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;

Per le considerazioni sopra esposte, non sono state esaminate diverse opzioni.

e) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio; di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.);

Nulla da segnalare a questo riguardo.

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:

L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese è sicuramente positiva in quanto la disposizione consente una migliore e dovuta armonizzazione con le norme vigenti in materia negli altri Stati membri dell'Unione europea e consente alle imprese nazionali di adeguare la propria offerta dei prodotti oggetto del provvedimento, rispetto al mercato interno.

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento:

a) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;

Nulla è innovato rispetto ai soggetti responsabili per l'attuazione dell'intervento in quanto gli obblighi, che comportano attività di vigilanza e controllo, restano in capo alle medesime amministrazioni al riguardo già competenti.

b) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

Non sono previste particolari azioni di pubblicità dell'intervento, restando affidata la necessaria informazione su tale novità normativa alla normale attività di comunicazione dell'amministrazione già in essere con le strutture esistenti (pubblicazione sui siti web, comunicati stampa, ecc.) ed all'attività di informazione diffusa al pubblico da parte degli uffici competenti in materia.

c) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento;

Il rispetto degli obblighi in materia di corretta immissione sul mercato dei prodotti oggetto della norma proposta, rimane affidato ai medesimi organi che svolgevano attività di monitoraggio e controllo sugli analoghi obblighi precedenti, essendosi limitata la norma proposta solo ad una migliore specificazione e chiarimento delle disposizioni sulle macchine.

d) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR;

E' prevista per gli aspetti tecnici la possibilità di modifica, aggiornamento, adeguamento e revisione della regolamentazione con provvedimento generale di carattere amministrativo, ove tali modifiche siano di diretta derivazioni da successive modifiche della direttiva recepita.

